N. 133/12 Reg. Gen. notizie di reato

N. 27/13 Reg. G.C.U.

Sentenza N. 25

GEN/TRI Mod. 04

www.osservatoriopenale.it

Data sentenza

18 giugno 2014

Data deposito

2 luglio 2014

Estensore dr.

LEPORE

Data di irrevocabilità

addì 19

inviato estratto esecutivo

a:

N. Reg. Esec.

addì 19

redatta scheda casellario

Campione penale art.

Impugnazione proposta da:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale militare di R O M A - 2^ sezione

compost dai signori:

1. dr. Antonio LEPORE Presidente
2. dr. ssa Francesca Maria FRATTAROLO Giudice
3. Ten.col. CC Pasquale SARIO »
4. ═══ ═══ »
5. ═══ ═══ »

con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del dott.

dr. Massimo NUNZIATA

e con l'assistenza del dr. Marco CANCELLIERI

ha pronunciato in pubblica udienza la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di [redacted] nato a [redacted]

[redacted] Aviere Capo A.M. in servizio presso il Comando Squadra [redacted]

censurato, libero, presente.

IMPUTATO di

"REATO CONTINUATO DI TRUFFA MILITARE PLURIAGGRAVATA" (234 co. I e 47 n. 2 c.p.m.p., 99 co. 1° e 2°, 81

Stabilimento Grafico Militare - Gaeta (60309) del 1996 c. 8.500

~~cpv e.p.;) perché, 1° Aviere Capo effettivo al Distaccamento Aeronautico~~ in Terminillo, con artifici e raggiri consistenti nel dichiarare falsamente di dover corrispondere ad un avvocato l'importo per la predisposizione di un ricorso nei confronti dell'Amministrazione Militare, induceva in errore i commilitoni Sergente Maggiore [redacted] Sergente Maggiore [redacted] Francesco, tutti aspiranti alla proposizione del medesimo ricorso, e da ciascuno dei quali si faceva consegnare l'importo di euro 150,00 (centocinquanta/00), così procurandosi, con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, il complessivo ingiusto profitto di euro 1.050,00 (millecinquanta/00), con corrispondente danno per i menzionati militari. Con l'aggravante del grado rivestito e della recidiva specifica e infraquinquennale.

In Roma e in Guidonia, nel novembre 2010 ed in epoca a questa prossima.

FATTO E DIRITTO

All'esito di udienza preliminare veniva disposto il giudizio nei confronti del [redacted] meglio in epigrafe generalizzato, per rispondere del reato in rubrica ascrittogli.

All'odierna udienza il PM ha chiesto l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, mentre il Difensore ne ha sollecitato l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

Al termine delle indagini preliminari il PM ai sensi dell'art 234 CPMP ha esercitato l'azione penale nei confronti del [redacted] 1° aviere capo in forza

all'aeroporto di [redacted] nel presupposto che questi, dichiarando falsamente ad alcuni suoi commilitoni di dover corrispondere ad un avvocato l'importo necessario a predisporre un ricorso amministrativo, li induceva in errore facendosi consegnare da ciascuno di essi la somma di euro 150,00, così procurandosi un ingiusto profitto pari ad euro 1.050,00 con correlativo loro danno. Di qui l'elevata imputazione a titolo di Truffa militare, giusta la previsione dell'art 234 CPMP.

Va peraltro osservato che le risultanze dibattimentali hanno fornito una conferma soltanto parziale all'ipotesi accusatoria. Infatti è risultato comprovato che il [redacted] abbia sollecitato ed ottenuto la consegna di 150,00 euro da parte di ciascuno dei colleghi [redacted], [redacted] e ciò al dichiarato fine di corrispondere l'anticipo necessario a che lo studio legale [redacted] di Roma predisponesse presso il TAR Lazio un ricorso al quale erano tutti allo stesso modo interessati. E' ugualmente emerso con chiarezza che, venuta meno la possibilità di coltivare la detta azione giudiziaria, il [redacted] abbia ritardato nel restituire ad ognuno dei commilitoni il denaro allo scopo ricevuto; restituzione avvenuta solo a distanza di tempo, e dopo svariate insistenze da parte degli interessati.

Ma quel che risulta smentito dalle emergenze dibattimentali è il fatto che l'imputato abbia ingannato i colleghi, inventandosi di sana pianta il ricorso e gli intervenuti contatti con lo studio professionale [redacted].

A parte la considerazione che taluna delle persone offese ha affermato di aver ricevuto diretta comunicazione da detto studio legale circa la

predisposizione del ricorso, a togliere qualsiasi dubbio in proposito è intervenuta la odierna deposizione dell'Avv [redacted] ha costei ricordato, quale collaboratrice dell'Avv [redacted], che in effetti il [redacted] aveva svolto il ruolo di tramite tra lo studio legale ed i singoli interessati al ricorso, da ciascuno di essi raccogliendo la somma di 150,00 euro da corrispondere a titolo di anticipo sulle spese legali; il ricorso stesso non era stato più portato avanti, per ragioni che la teste non è stata in grado di ricordare, sicché ogni rapporto si era interrotto.

Risulta quindi accertato un fatto incontrovertibile: quando il [redacted] ha ricevuto il denaro dai commilitoni, nessuna condotta ingannatoria ai loro danni è stata da lui posta in essere; il ricorso amministrativo era per davvero in corso di predisposizione, ed a tal fine l'importo più volte ricordato era stato chiesto al [redacted] dallo studio legale [redacted]

Viene pertanto a cadere l'imputazione di Truffa, quanto meno per carenza dell'elemento oggettivo degli artifici e raggiri volti a determinare l'altrui inganno. E tuttavia la condotta posta in essere dal [redacted] non può, per ciò stesso, essere ritenuta come penalmente irrilevante.

Essa infatti ad avviso del Collegio deve essere meglio e diversamente qualificata a titolo del reato di Appropriazione indebita, secondo la previsione dell'art 235 CPMP. E' questo infatti il reato di chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropri del denaro o di altra cosa mobile della quale abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.

In proposito è stato più volte chiarito che l'ordinamento non prevede l'ipotesi della cd appropriazione indebita d'uso, poiché dato essenziale del reato in esame è l'inversione definitiva del possesso in dominio (così, già

Cass sez II n°161008/83); il semplice uso, così come il momentaneo ritardo nella restituzione del denaro, pertanto non integra il reato in esame essendo indispensabile che da parte del soggetto agente sia espressa la volontà certa di tenere la cosa per sé.

In particolare in tema di elemento soggettivo è stato quindi deciso che l'intenzione di restituire il denaro altrui non fa venir meno il dolo dell'appropriazione, salvo che non appaia certa la detta intenzione ed essa sia accompagnata dalla possibilità di restituzione (Cass Sez II n°150668/81).

Orbene tutte le persone offese udite nel corso del dibattimento hanno concordemente affermato che il [redacted] pur tergiversando nella restituzione del denaro, non ha mai negato il loro diritto in proposito. Lo stesso [redacted] ha ricordato le diverse circostanze, ascrivendo il suo imbarazzante ritardo a problematiche familiari nel frattempo intervenute anche a seguito della separazione dalla sua convivente; la quale, almeno a suo dire, nel porre fine alla loro relazione si era tra le altre cose impossessata anche del denaro che lui deteneva in nome e per conto dei commilitoni.

V'è pertanto spazio per il Collegio per ritenere equo che il [redacted] debba andare assolto dal reato di Appropriazione indebita, così diversamente qualificato il fatto, perché il fatto non costituisce reato.

P. Q. M.

Visti e applicati gli artt. 530 c.p.p.; 261 e 364 c.p.m.p.;

A S S O L V E

[redacted] dal reato di "Appropriazione indebita" (art. 235 c.p.m.p.) così diversamente qualificato il fatto, perché il fatto non costituisce reato.

Deposito sentenza entro trenta giorni.

Roma, 18 giugno 2014

IL PRESIDENTE

(dr. Antonio LEPORE)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il - 2 LUG. 2014

ASSISTENTE AMM. S.A. GIUDIZIARIO
(Maria Laura GUERRIERI)